



PROVINCIA DI
GROSSETO

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO
(ARTT. 7 E 8 DEL C.C.N.L. 21 MAGGIO 2018)
PARTE ECONOMICA ANNO 2020
RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DEL FONDO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
A DECORRERE DAL 01/01/2021.

SIGLATO IN DATA 30/12/2020

LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (Art. 67 CCNL 2016/2018)

Art. 1

Le modalità di costituzione

Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 67 del CCNL 2016 - 2019 il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa: l'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017":

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b)

l'importo consolidato è stabilmente incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

• L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che “In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico” con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori a partire dall'anno 2019 sono pari € 16.622,19 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 35.692 (art.67, comma 2, lett.a);

Si prende atto che:

- il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue “come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020”, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

La parte stabile è costituita al netto delle risorse destinate nell'anno 2018 alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite, come previsto dallo stesso art. 67, comma 1, e dall'art. 15, comma 5.

L'ammontare di dette risorse rientra comunque nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.L. n. 75/2017.

Art. 2

Quantificazione delle risorse decentrate anno 2020

1. Le parti prendono atto della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 di cui alla Determinazione n. 1393 del 07/12/2020 del Dirigente dell'Area Amministrativa.

2. Con particolare riferimento alle risorse decentrate variabili, le parti prendono atto che sono destinabili alle risorse finanziarie finalizzate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020 la somma di € **13.188,81** per convenzioni per la fornitura di servizi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, in applicazione dell'art. 3 del regolamento in materia di economie di gestione approvato con deliberazione G.P. n. 70 del 15.05.2006, come modificata con deliberazioni G.P. n. 152 del 12.12.2006 e G.P. n. 115 del 5.06.2007. Il 10% del suddetto importo complessivo è destinato ad incrementare le risorse generali per la produttività e la parte rimanente, a compensare il personale direttamente impegnato nella fornitura dei servizi attivati.

3. Con particolare riferimento alle risorse decentrate variabili di cui all'art. 67, comma 3 del CCNL 21/05/2018, le parti prendono atto che le stesse sono quantificate in complessivi € 279.493,32 di cui:

- € **48.040,72** - compensi per progettazione (prog. 1501Z) da includere nel tetto del salario accessorio di cui all'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 ai sensi del disposto della Deliberazione n. 26 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche

con la deliberazione n. 30/2019/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: «*Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture*»;

- € **78.911,83** per compensi per progettazione e atti di pianificazione da non includere nel tetto del salario accessorio (non maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis - 1° gennaio 2018);

- € **50.788,43** per compensi ai legali dipendenti dell'ente;

- € **7.558,58**, come da Accordo a stralcio sul CCDI parte economica 2020 allegato e sottoscritto in data 21/10/2020, derivanti da proventi del Codice della strada non concorrenti ai limiti del tetto del salario accessorio anno 2019 in quanto finanziato con proventi rientranti nelle previsioni di cui alla Deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti "Utilizzo proventi sanzioni codice della strada art. 208 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativa assoggettabilità ai vincoli di finanza pubblica postidall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75" in quanto proventi "derivanti dalla quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro».

Art. 3

Destinazione delle risorse decentrate anno 2020

1. Le risorse disponibili per la contrattazione decentrata, come quantificate ai sensi dei precedenti articoli, sono quelle descritte nel successivo schema di cui all'art. 4 del presente accordo integrativo. Tali risorse sono comprensive di quelle derivanti dalle economie di spesa sul salario accessorio relative all'anno 2019, accertate in sede di costituzione del relativo Fondo nell'anno di riferimento, ancora disponibili dopo l'applicazione della contrattazione nazionale degli anni di riferimento, e verificate in sede di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011. Le parti concordano che le somme da utilizzare ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016/2018 sono quelle come quantificate con Determinazione n. 1511 del 06/12/2019 sopra citata e ammontano a € **129.045,67**.

2. Le parti, nel rispetto delle disposizioni della contrattazione nazionale vigente e di quanto già fissato nella contrattazione integrativa pregressa, in quanto compatibile, concordano che la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 è quella definita nello schema di cui all'art. 5 del presente accordo.

Art. 4

Fondo risorse decentrate anno 2020 – Costituzione (Art. 67 CCNL 21/05/2018)

La quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 di cui alla Determinazione n. 1393 del 07/12/2020 del Dirigente dell'Area Amministrativa è quella esposta nella tabella ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 5

Fondo risorse decentrate anno 2020 – Destinazione (Art. 68 CCNL 21/05/2018)

Le parti, nel rispetto delle disposizioni della contrattazione nazionale vigente e di quanto già fissato nella contrattazione integrativa pregressa, con particolare riferimento agli accordi decentrati del 28 marzo 2008 e del 22 dicembre 2008, come rinegoziate con C.C.D.I. per il biennio 2013-2014 –parte normativa, siglato in data 29/12/2014, e con il CCDI 06/04/2018, e il CCDI 25/03/2019 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, concordano che la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 è quella definita nella tabella ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 6

Rideterminazione in aumento del Fondo delle Posizioni Organizzative a decorrere dal 01/01/2021.

Le parti concordano che l'incremento, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del CCNL 21/05/2018, con decorrenza 01/01/2021, delle risorse annue destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è quello dettagliato e stabilito all'Allegato C: "*Rideterminazione in aumento del Fondo delle Posizioni Organizzative a decorrere dal 01/01/2021*", parte integrale e sostanziale del presente accordo.

* * *

Le parti sindacali CGIL CISL UIL ed RSU concordano con la sottoscrizione a stralcio del presente Contratto dall'art. 1 all'art. 5 e relativi allegati A e B. Pur riconoscendo la necessità dell'istituzione di una Po presso il Corpo di polizia provinciale, ritengono tuttavia di non concordare della rideterminazione del fondo po in aumento finalizzato al finanziamento della medesima PO. Questa operazione opererebbe, secondo parte sindacale, una riduzione delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata personale dipendente per il 2021. Le medesime sigle sindacali ed RSU pertanto non concordano nella sottoscrizione dell'art. 6 e relativo Allegato C.

La parte datoriale, prende atto del mancato completo accordo con la parte sindacale ed Rsu, esclusivamente al fine di consentire la erogazione degli istituti contrattuali relativi al Fondo anno 2020, come dettagliatamente indicati all'art 5 e Allegato B, tuttavia – per le ragioni e motivazioni

espresse in contrattazione decentrata e nel rispetto della delega presidenziale costitutiva della delegazione trattante di parte pubblica – procede a sottoscrivere l'intero accordo dall'art. 1 all'art 6 e relativi allegati per la loro successiva esecuzione, espletando altresì ogni ulteriore azione finalizzata al raggiungimento del maggior consenso possibile.

Letto approvato e sottoscritto 30/12/2020

ALLEGATO A

COSTITUZIONE	
RISORSE DECENTRATE STABILI	Anno 2020
Importo Fondo parte stabile 2017 art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018	1.030.045,26
Fondo Po	-108.975,50
Fondo AP	-15.052,70
Unico Importo Consolidato Anno 2017 - Art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018	906.017,06
Risorse Stabili soggette al limite:	
art. 67 comma 2 lett. c (ex art. 4, comma 2 CCNL 2000/2001) – RIA cessati a.p.	3.715,92
Riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario (art. 67 comma 2 lett. G CCNL 206/2018)	
Totale Fondo Soggetto parte stabile soggetta al limite art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017	909.732,98
Tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	
Tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	908.082,26
Fondo Po	-108.975,50
Fondo Ap	-15.052,70
Tetto fondo art. 23 comma 2 d.lgs.75 decurtato di PO e AP spostate a bilancio	784.054,06
Decurtazione fondo art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 parte stabile	125.678,92
Totale Fondo parte Stabile soggetto al limite art. 23, comma 2, D.Lgs.75/2017 decurtato	784.054,06
Risorse Stabili NON soggette al limite:	
Incremento art. 67 comma 2 lett. a CCNL 2016/2018 - dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 - a valere dal 2019	35.692,00
Differenziali Progressioni Economiche Orizzontali art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 2016/2018 - Dichiarazione congiunta 5	16.622,19
Totale Fondo parte Stabile NON soggetto al limite art. 23, comma 2, D.Lgs.75/2017	52.314,19
Riduzione personale trasferito Centro Impiego ANNO 2018	91.208,10
TOTALE FONDO PARTE STABILE	745.160,15

RISORSE DECENTRATE VARIABILI	ANNO 2020
Risorse Variabili soggette al limite:	
art. 67 comma 3 lett. b CCNL 2016/2018 - risparmi piani di razionalizzazione	
art. 67 comma 3 lett. d CCNL 2016/2018 frazione di Ria cessati a.c.	391,93
art. 67 comma 3 lett. h CCNL 2016/2018 (ex art. 15, c. 2 e 4 1,2% su monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza)	
art- 67 comma 5 lett. b CCNL 2016/2018 (ex art. 15 comma 5 lett b CCNL 2001) - progetti per il conseguimento obiettivi dell'ente	
progettazioni interne D.Lgs. 50/2016 (dal 16/04/2016 al 31/12/2017)	48.040,72
Totale Fondo Soggetto al limite art. 23, comma 2 anno 2019	48.432,65
Tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017	0,00
Decurtazione fondo art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 parte VARIABILE	48.432,65
Totale Fondo parte Variabile soggetto al limite art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 decurtato	0,00
Risorse Variabili NON soggette al limite:	
art. 67 comma 3 lett. a CCNL 2016/2018 - sponsorizzazioni, convenzioni (ex art. 15, c. 1, lett. d) sostituito dall'art. 4, comma 4 CCNL 5.10.2001)	13.188,81
art. 67 comma 3 lett. c CCNL 2016/2018 specifiche disposizioni di legge:	
progettazioni interne D.Lgs. 163/2006 e progettazioni interne D.Lgs. 50/2016 (dal 2018)	78.911,83
avvocatura	50.788,43
incarichi extra impiego non autorizzati	
compensi Istat	
art. 67 comma 3 lett. i CCNL 2016/2018 - utilizzo proventi violazioni Codice della Strada - Progetto Fare sicurezza 2020	7.558,58
art. 67 comma 3 lett. e CCNL 2016/2018 Risparmi Straordinari (ex art. 15, c. 1, lett. m)	
art- 67 comma 5 lett. a CCNL 2016/2018 incremento dotazioni organiche	
art. 68 comma 1 CCNL 2016/2018 ex art. 17, comma 5 CCNL 1.04.99 Economie di spesa su risorse decentrate anni precedenti:	
economie straordinari anno 2019	97.384,65
economie salario accessorio anno 2019	31.661,02
TOTALE ECONOMIE	129.045,67
art. 56 ter CCNL 206/2018 prestazioni personale vigilanza per svolgimento attività e iniziative di carattere privato - dal 2019	
art. 67 comma 3 lett. i CCNL 2016/2018 - utilizzo proventi violazioni Codice della Strada collegato art. 56 comma 1 lett. C	
Totale Fondo parte Variabile NON soggetto al limite art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017	279.493,32
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE	279.493,32
TOTALE FONDO COMPLESSIVO	1.024.653,47

ALLEGATO B

FONDO RISORSE DECENTRATE - UTILIZZO	2020
Indennità di comparto quota carico fondo	91.800,27
Progressioni orizzontali storiche	260.524,29
Progressioni orizzontali, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili	0,00
indennità ex VIII qf (art. 17, comma 3)	0,00
Turno, Reperibilità, Maggiorazioni (indennità di riposo compensativo art. 24 comma 1 CCNL 14,9,2000)	144.632,00
Indennità condizione di lavoro (ex rischio, disagio maneggio valori)	20.476,80
Indennità di Specifica Responsabilità	42.500,00
Indennità di Funzione Polizia prov.le art. 56 sexies CCNL 2016/2018 dal 2019	7.500,00
Indennità di Servizio Esterno Polizia Prov.le art. 56 quinquies CCNL 2016/2018 dal 2019	1.835,00
Incentivi personale impegnato in servizi c/terzi	11.869,93
Incentivi specifiche attività e prestazioni correlate alle risorse indicate all'art. 15, c. 1, lett. k):	
progettazioni interne D.Lgs. 163/2006 e progettazioni interne D.Lgs. 50/2016 (dal 2018)	78.911,83
progettazioni interne D.Lgs. 50/2016 (dal 16/04/2016 al 31/12/2017)	48.040,72
avvocatura	50.788,43
art. 67 comma 3 lett. i CCNL 2016/2018 - utilizzo proventi violazioni Codice della Strada - Progetto Fare sicurezza 2020	7.558,58
Produttività/performance individuale	258.215,62
TOTALE FONDO USCITA	1.024.653,47

ALLEGATO C

Rideterminazione in aumento del Fondo delle Posizioni Organizzative a decorrere dal 01/01/2021.

Richiamato il CCNL 21/05/2018 Funzioni locali che stabilisce, agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia;

- con il termine "Posizione Organizzativa" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Secondo le nuove disposizioni contrattuali si prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del CCNL 21/05/2018 "... le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti." e dell'Art. 67, comma 7: "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017." Un eventuale incremento delle risorse annue destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative comporta una riduzione del fondo per le risorse decentrate, ovvero del margine che l'Ente può utilizzare per inserire risorse variabili, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018."

Considerato tuttavia che ai sensi dell'art. 15 il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e che tale trattamento *"assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario."*;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 14/2020 "Applicazione CCNL 21/05/2018. Nomina delegazione trattante di parte pubblica. Art. 8 comma 2 e art. 7 comma 3 e definizione linee di indirizzo" nelle quali viene indicata tra le priorità nella ripartizione delle risorse del fondo alla lettera b) *"l'incremento del numero delle Posizioni organizzative a favore delle aree che ne sono sprovviste e/o con Dirigente ad interim, e prioritariamente per l'Area Polizia Provinciale, per far fronte all'assenza del Comandante del Corpo"*;

E' necessario sotto il profilo:

- . organizzativo
- . di funzionalità dei servizi
- . di presidio delle funzioni
- . di organizzazione delle responsabilità e dei ruoli
- . di sicurezza nell'espletamento del servizio

istituire una nuova posizione organizzativa presso l'Area Polizia Provinciale, che ne risulta del tutto sprovvista, per far fronte altresì all'assenza di un comandante del corpo.

L'istituzione, a far data dal 01/01/2021, di tale Posizione organizzativa, come già trattato e specificato dalla Delegazione trattante di parte pubblica nei precedenti incontri con le parti sindacali, comporta una conseguente variazione in aumento del Fondo destinato alle Posizioni Organizzative a Bilancio pari a un importo dal minimo di € 4.286,97 per la fascia D ad un massimo di €11.394,76 per la Fascia A, secondo la pesatura attribuita alla Posizione (Regolamento per la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative e Alte professionalità approvato con Decreto Presidenziale n.32 del 06/05/2019) ed un conseguente aumento delle risorse accessorie utilizzabili all'interno del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa, riconducibili agli istituti contrattuali dell'indennità di riposo compensativo, dell'indennità di funzione, dello straordinario, "assorbite" nella retribuzione di posizione di risultato della medesima Posizione Organizzativa quantificabili mediamente in € 8.250,00 annui;

Tutto ciò premesso, dato atto e considerato:

“Le parti concordano:

1) l' incremento, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del CCNL 21/05/2018 , con decorrenza 01/01/2021, delle risorse annue destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative a seguito dell'istituzione di una nuova Posizione organizzativa presso l'Area Polizia Provinciale pari a a un importo dal minimo di € 4.286,97 per la fascia D ad un massimo di €11.394,76 per la Fascia A, secondo la pesatura attribuita alla Posizione (Regolamento per la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative e Alte professionalità approvato con Decreto Presidenziale n.32 del 06/05/2019) , che comporta una riduzione del fondo per le risorse decentrate di pari importo, ed un margine che l'Ente può utilizzare per inserire risorse variabili, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 1/05/2018.”

2) per effetto della istituzione di una posizione organizzativa presso l'area Polizia Provinciale in ed in applicazione dell'art. 13 e 15 del CCNL 21/05/2018, verranno a liberarsi risorse accessorie utilizzabili all'interno del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa, riconducibili agli istituti contrattuali dell'indennità di riposo compensativo, dell'indennità di funzione, dello straordinario, quantificabili mediamente in € 8.250,00 annui.